



CONVENZIONE

Tra:

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI della Provincia di BRESCIA con sede in Brescia – Via Antonio Bianchi 9 – Codice Fiscale 98085000176 - nel seguito denominato **ORDINE DEI MEDICI VETERINARI** nella persona del suo Presidente, Dott. Gaetano Penocchio

e

Romano Automobili S.a.s., di seguito denominato **Romano Automobili**, con sede legale in via Angelo Inganni, 8 - 25121 Brescia e sede Commerciale in via Colombaie, 2 - 25132 Brescia, P.IVA/CF 03624550988, in persona del legale rappresentante sig. Romano Andrea

PREMESSO CHE

- a. L'Ordine dei Medici Veterinari rappresenta gli interessi di tutti i medici veterinari essendo l'Albo dei medici veterinari della provincia di Brescia
- b. **Romano Automobili** ha raggiunto una specifica esperienza nel noleggio a lungo termine di autovetture e autocarri leggeri, di ogni marca e tipo;
- c. L'Ordine dei Medici Veterinari ha interesse ad ampliare le proprie attività fornendo ai Suoi associati informazioni e servizi riguardanti i servizi di cui alla precedente lettera b, in quanto politica di miglioramento prestazionale da offrire;
- d. **Romano Automobili** ha inserito nella sua strategia di sviluppo l'ampliamento della sua presenza territoriale in Lombardia, con particolare riferimento alla Provincia di Brescia;
- e. **Ordine dei Medici Veterinari** e **Romano Automobili** intendono stabilire un rapporto specifico di collaborazione con lo scopo di concretizzare al meglio e nel più breve tempo possibile i propri obiettivi;

Tutto ciò premesso ed essendo le premesse parte integrante e sostanziale della presente convenzione,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Attività di promozione

Ordine dei Medici Veterinari informerà, i propri iscritti dei servizi di prestazioni di **Romano Automobili** così come specificati:

1.1 **Romano Automobili** proporrà di alcuni modelli di autoveicoli:

- 1) tipo, marca, dati tecnici, dotazione;
- 2) prezzo complessivo;
- 3) anticipazione;

- 4) canone mensile, numero mensilità (di norma 48), kilometraggio previsto (mensile, annuo, totale)
- 5) costo kilometraggio aggiuntivo (comunicato per mail nei preventivi pdf)

1.2 A fronte del pagamento dell'anticipazione e del canone mensile, il veterinario iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari non avrà altri oneri, essendo di norma compresi:

- Manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Tassa di proprietà ove dovuta;
- Soccorso sulla rete stradale e autostradale 24h su 24;
- RCA (con massimale e franchigia);
- Immatricolazione e messa su strada;
- Limitazione di responsabilità furto ed incendio;
- Limitazione responsabilità danni accidentali al veicolo con previsione di una penale;
- Assicurazione PAI (Polizza Assicurazione Integrata) con massimale per i primi 2 eventi di furto;
- Carta verde.

1.3 Allo scadere del periodo di noleggio l'autovettura resterà di proprietà del soggetto attuatore del noleggio proposto da Romano Automobili, senza ulteriori oneri per l'utilizzatore, se non le eventuali franchigie sui danni causati. Resta salva la possibilità che gli stessi concordino il riscatto del veicolo a fine contratto il valore di riscatto del veicolo.

1.4 Romano Automobili si impegna a fornire all'Albo dei veterinari una breve lista di modelli con tutti i dati di cui ai precedenti articoli. Condizioni e prezzi verranno proposti con validità non inferiore al mese. Successivamente **Romano Automobili** proporrà liberamente i medesimi modelli con prezzi eventualmente aggiornati ovvero nuovi modelli.

1.5 Ordine dei Medici Veterinari e Romano Automobili effettueranno la promozione della presente convenzione attraverso:

- il proprio notiziario mensile (esiste?)
- spazio dedicato sul sito internet di Ordine dei Medici Veterinari – sezione “convenzioni alle imprese”
- pagina web dedicata ad Ordine Veterinari curata da Romano Automobili
- invio newsletter a tutti gli associati

1.6 I veterinari che vorranno accedere ai benefici della presente convenzione dovranno certificare la loro iscrizione all'Albo dei Medici Veterinari per potere usufruire degli sconti e presentare la documentazione idonea agli uffici di **Romano Automobili**. In mancanza di tale attestazione i benefici della presente convenzione non potranno essere attivati. Il riscontro del mancato adempimento della presente clausola da parte di **Romano Automobili** determinerà la rescissione della presente convenzione.

1.7 Romano Automobili si impegna a non applicare a nessuna medico veterinario di cui alla presente convenzione o inferiori (salvo prezzi dovuti a convenzioni stipulate con altre Associazioni di Categoria)

2. Durata

La presente convenzione entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e avrà una **durata UN ANNO** e sarà rinnovata automaticamente alla sua scadenza per ulteriori anni 1 (uno), salvo che una delle parti non ne faccia una disdetta scritta attraverso fax o e-mail almeno 2 mesi prima della scadenza.

Romano Automobili fornirà a Ordine dei Medici Veterinari per ciascun anno un prospetto delle pratiche emesse, tale rilevazione costituirà la base per il rinnovo della presente Convenzione.

3. Patto di non concorrenza

L'Ordine dei Medici Veterinari si impegna a non stipulare con altri soggetti convenzioni inerenti noleggio a lungo termine per autoveicoli nella vigenza della presente convenzione, salvo che le condizioni economiche offerte da un soggetto terzo risultino di fatto più convenienti di quelle offerte da Romano Automobili.

4. Forza maggiore

Fatto salvo quanto previsto all'art. 3 della presente convenzione, nessuna delle Parti sarà responsabile per inadempienze, totali o parziali, agli obblighi della presente convenzione nella misura in cui tali inadempienze dipendano da forza maggiore.

Ciascuna Parte avrà l'obbligo di informare tempestivamente l'altra Parte di qualunque evento di forza maggiore che ritardi o impedisca l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione al fine di concordare le soluzioni più opportune.

5. Cessione

Nessuna delle Parti potrà cedere, in tutto o in parte, la presente convenzione a terzi senza preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

6. Modifiche

Qualsiasi modifica o integrazione alla presente convenzione sarà valida solo se concordata per iscritto da entrambe le Parti, a pena di nullità.

7. Clausola risolutiva espressa

Il mancato adempimento da parte di una delle parti degli obblighi suesposti, comporterà la risoluzione automatica del presente accordo, senza ulteriore preavviso.

8. Conciliazione

In caso di controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente convenzione, alla sua interpretazione ed esecuzione, le parti concordano di avvalersi procedimento di mediazione per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia avanti un Organismo Accreditato di mediazione di Brescia; in caso di mancata conciliazione, le parti convengono che la controversia sarà di esclusiva competenza del Foro di Brescia.

9. Registrazione

La registrazione della presente convenzione, in caso d'uso o volontariamente effettuata, è soggetta a tassa fissa ai sensi del DPR del 26/04/1986 n. 131. Resta inteso tra le Parti che l'onere relativo sarà a carico della Parte richiedente.

10. D. Lgs. 196/03 - Tutela della privacy

11. **Ordine dei Medici Veterinari** e Romano Automobili riconoscono, infine, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 13 del D. Lgs. 196/03, che i dati personali acquisiti in esecuzione e/o in occasione della presente Convenzione, potranno essere trattati da **Ordine dei medici veterinari** o da Romano Automobili con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse allo svolgimento della propria attività. La prevalenza dei trattamenti di cui sopra risponde ad obblighi contrattuali, contabili e fiscali ed in tali limiti il conferimento deve ritenersi necessario, pur non essendo obbligatorio. **Ordine dei medici veterinari** e Romano Automobili possono esercitare i diritti di cui agli Artt. 7, 8, 9 e 10 del suddetto D. Lgs. 196/03.

Brescia , lì 20 Giugno 2016

Romano Automobili S.a.s.

Il Legale Rappresentante

Sig. Andrea Romano

ROMANO AUTOMOBILI
di A. Romano e C. sas

Ordine dei Medici Veterinari di Brescia

Il Presidente

Dott. Gaetano Penocchio



Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del c.c. si dichiara di approvare specificatamente il contenuto dei seguenti articoli:

Art. 6 - Modifiche;

Art. 7 - Clausola risolutiva espressa;

Art. 8 - Conciliazione.

Romano Automobili S.a.s.

Il Legale Rappresentante

Sig. Andrea Romano

ROMANO AUTOMOBILI
di A. Romano e C. sas

Ordine dei medici Veterinari Srl

Il Presidente

Dott. Gaetano Penocchio

